



Comune di Aci Castello
Città Metropolitana di Catania

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 14 del 29/06/2020**

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		
Art. 1	<i>Presupposto</i>	
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali</i>	
Art. 8	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>	
Art. 9	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
Art. 10	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
Art. 11	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	
Art. 12	<i>Piano finanziario</i>	
Art. 13	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art. 14	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 15	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 16	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 17	<i>Obbligazione tributaria</i>	
Art. 18	<i>Servizio di raccolta porta a porta</i>	
Art. 19	<i>Zone non servite</i>	
Art. 20	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 21	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
Art. 22	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
Art. 23	<i>Altre agevolazioni</i>	
Art. 24	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
Art. 25	<i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>	
Art. 26	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 27	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 28	<i>Riscossione</i>	
Art. 29	<i>Dichiarazione TARI</i>	
Art. 30	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 31	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 32	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 33	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 34	<i>Importi minimi</i>	
Art. 35	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
Art. 36	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 37	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 38	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel vigente regolamento comunale di igiene urbana.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Sono altresì soggette a tributo le aree adibite a campeggi o soggette a concessioni demaniali per attività turistico-ricreative, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove possono prodursi rifiuti urbani.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
(articolo 4 comma 1 modificato con delibera di C.C. n. 14 del 29.06.2020)

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione o stagionatura (senza lavorazione), silos e luoghi simili purché non vi sia la presenza umana, ponti per elevazione di macchine o mezzi e tutti quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - b) la parte degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, comprese le aree in cui si svolge l'attività agonistica, mentre sono soggetti a tariffazione, tutti i locali accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
 - c) i locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c.;
 - d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., non detenute o occupate in via esclusiva;
 - e) i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose, gli oratori ed i locali utilizzati da associazioni ONLUS con sede legale nel territorio comunale;
 - f) i solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, o comunque qualora l'altezza media, calcolata come il rapporto tra il volume e la superficie, sia inferiore a cm. 150;
 - g) i locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - h) i fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione, da allegare alla denuncia originaria o di variazione;
 - i) le aree impraticabili, intercluse da recinzione, in abbandono, non presidiate, adibite a mero deposito di materiali in disuso o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - j) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
 - k) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
 - l) le aree scoperte adibite a verde;
 - m) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze. Sono, invece, assoggettabili alla Tari le superfici delle abitazioni benché rurali, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo;
 - n) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - o) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia. Sono, invece, soggetti alla Tari nell'ambito delle sopra citate strutture sanitarie: gli uffici, i

magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine ed i locali di ristorazione; le sale di degenza, le eventuali abitazioni.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al comma 1, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile contestualmente all'invio degli avvisi bonari di pagamento.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli

stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 8

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo, a condizione che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo autonomamente o tramite soggetti autorizzati. La riduzione sarà determinata escludendo dalla tassazione le superfici ove i rifiuti avviati al riciclo vengono prodotti. Con l'introduzione della tariffa determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la riduzione della quota variabile del tributo sarà proporzionale alla quantità dei rifiuti avviati al riciclo secondo modalità che verranno disciplinate successivamente.
2. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il termine di cui al successivo art. 29. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 13 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata alla superficie.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze non domestiche è commisurata alla superficie.

ART. 16

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Il suddetto criterio della tariffa unica può essere derogato qualora la superficie dei locali con diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) risulti prevalente rispetto alla superficie dei locali ove si svolge l'attività principale per la quale è stata individuata la categoria di tassazione. In tale caso alla porzione di superficie avente diversa destinazione d'uso si applica la tariffa della categoria corrispondente alla destinazione d'uso individuata.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ART. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 31 gennaio dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 30.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 30.

ART. 18

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % .

ART. 19

SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. A seguito dell'istituzione del servizio di raccolta basato sul sistema "porta a porta" come definito dal vigente regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani approvato con Deliberazione di C.C. n.55 del 05/07/2016, si intendono servite tutte le utenze del territorio comunale.

ART. 20

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo non viene ridotta in alcun caso oltre quanto già stabilito da altre norme del presente regolamento.

ART. 21

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Le utenze domestiche, che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati "isole ecologiche", hanno diritto ad una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.
3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (quali i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni, la frazione organica di origine domestica) mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione in rapporto alla quantità di compost che verrà consegnata presso apposito centro di compostaggio comunale.
4. Un'apposita deliberazione della Giunta Municipale, su proposta dell'ufficio tecnico comunale competente, definirà i criteri di determinazione delle riduzioni da applicare in relazione a quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo; a tal proposito i centri di raccolta saranno dotati di sistemi informatizzati per la rilevazione dei conferimenti.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo mediante compensazione col tributo dovuto per l'anno successivo. o rimborsate in caso di in capienza.

ART. 22

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 25%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 23

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:

Locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei familiari residenti e non proprietari o titolari di diritti reali :

- a) nuclei familiari con reddito complessivo inferiore a € 12.000 secondo le seguenti percentuali di riduzione rapportate al numero di figli minorenni a carico
 - senza figli: riduzione del 15%
 - 1 figlio a carico: riduzione del 20%
 - 2 figli a carico: riduzione del 30%
 - 3 o più figli a carico: riduzione del 40%
- b) persone sole con reddito fino ad € 10.000 : riduzione del 30%;
- c) nucleo familiare o coppia di persone anziane ultra 65enni con reddito complessivo fino a € 12.000: riduzione del 33%;
- d) nuclei familiari composti da persone con età inferiore ai 35 anni:
 - con reddito familiare inferiore a € 7.500 – riduzione del 60%;
 - con reddito familiare compreso tra € 7.501 e € 12.000 – riduzione del 50%;
 - con reddito familiare compreso tra € 12.001 e € 25.000 – riduzione del 40%;

Locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei familiari residenti:

e) riduzione della tassazione del garage (categ. Catastale C/6) in funzione del reddito del nucleo familiare:

- con reddito familiare inferiore alla soglia della c.d. “no tax area” (€ 8.124) – riduzione del 50%;
- con reddito familiare superiore alla soglia della c.d. “no tax area” (€ 8.124) – riduzione del 40%;

Locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei familiari residenti:

f) presenza nel nucleo di soggetti diversamente abili con invalidità riconosciuta del 100%: esenzione totale fino al raggiungimento della somma disponibile di € 16.500 secondo graduatoria annuale da determinarsi in base alla situazione reddituale;

g) lavori di efficientamento energetico per involucri edilizi: riduzione del 50% per un massimo di anni sette fino al raggiungimento della somma disponibile di € 6.500 secondo graduatoria annuale da determinarsi in base alla situazione reddituale;

Locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei familiari residenti, nelle more della predisposizione di appositi regolamenti, le seguenti agevolazioni riconosciute fino al raggiungimento della somma disponibile di € 2.000 ciascuna secondo ordine cronologico di presentazione:

h) adozione di uno o più cani randagi ricoverati dal Comune di Aci Castello presso strutture convenzionate con l'Ente o adozione di colonie feline, fino al limite di € 250 per adozione;

i) interventi di recupero delle facciate di immobili, purché debitamente autorizzati dagli organi competenti, fino al limite di € 500 per intervento.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno della richiesta. Se domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Per usufruire delle agevolazioni riferite al reddito, il contribuente deve annualmente presentare copia della dichiarazione dei redditi/cud/isee (ISR).

2. Il costo delle riduzioni/esenzioni del presente articolo viene finanziato dalla fiscalità generale del comune mediante appositi stanziamenti di bilancio, ferme restando le determinazioni sulle tariffe che verranno adottate da ARERA.

ART. 24 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, quella più favorevole.

ART. 25 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art.23, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 20 a 24 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147, e pertanto è inserito tra i costi nel piano finanziario ai fini della determinazione delle tariffe.

ART. 26

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100% . E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. E' fatto obbligo ai contribuenti TARI che presentano istanza per l'occupazione di suolo pubblico di allegare copia della dichiarazione di iscrizione alla Tassa Rifiuti e dei relativi pagamenti a dimostrazione della regolarità con il tributo. L'ufficio preposto, in mancanza di tale documentazione non potrà rilasciare la concessione per l'occupazione del suolo pubblico. Il soggetto passivo che risulta già iscritto nei ruoli della tassa rifiuti e non è in regola con i pagamenti degli anni precedenti relativamente all'immobile oggetto di istanza di concessione di suolo pubblico, non potrà ottenere il rilascio o il rinnovo della concessione.
10. A seguito dell'emergenza COVID, è sospesa fino al 31/12/2020 l'applicazione del precedente comma 9, fermo restando l'obbligo di iscrizione nell'elenco della tassa rifiuti nei casi previsti dalla legge.

ART. 27

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Catania attualmente pari al 5%.

ART. 28

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite il sistema Pago PA.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza trimestrale, scadenti il giorno 30 del mese aprile, il giorno 31 del mese di luglio, il giorno 30 del mese di ottobre o in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Per l'anno 2020 il pagamento avviene in n.3 rate aventi scadenza 31 luglio – 30 ottobre – 31 dicembre - o in unica soluzione al 31 di luglio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro dodici. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 32, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 29 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica o PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TARES) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 30
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente, il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura stabilita dall'art. 1, comma 165, della L. 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 31
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 32
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal responsabile del tributo di cui al precedente art. 31, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
 6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 33 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 34 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 35 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento delle entrate tributarie modificato con Delibera di C.C. n.100 del 15/12/2014, ai fini di agevolare l'adempimento degli obblighi tributari, è possibile concedere, su richiesta del contribuente, il pagamento dei tributi arretrati (non iscritti a ruolo) in rate bimestrali di pari importo. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi del 2 % incrementato del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

ART. 36
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 37
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 38
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020 .

ALLEGATO 1**TABELLA CATEGORIE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIE
1	LOCALI ADIBITI A PUBBLICI ESERCIZI DI VENDITA DI BENI DEPERIBILI: ALIMENTARI, BAR, CAMPEGGIO, CASA DEL PESCE, CIRCOLO CON ANNESSA ATTIVITA' DI RISTORANTE O ANALOGA, CRISPELLERIA, FIORAIO, FRUTTIVENDOLO, GASTRONOMIA, GIRAROSTO, MACELLERIA, PANINERIA, PIZZERIA, PUB, RISTORANTE, TAVOLA CALDA, TRATTORIA
1A	AREE SCOPERTE CHE COSTITUISCONO PERTINENZA O ACCESSORIO DEI LOCALI ED AREE ASSOGGETTABILI A TASSA DELLA CATEGORIA 1; ALTRE AREE SCOPERTE A QUALSIASI USO ADIBITE (AREE OPERATIVE O AREE ATTREZZATE), DISCOTECHE ALL'APERTO, PARCHEGGI A PAGAMENTO, DEPOSITI SCOPERTI, TERRAZZE E GIARDINI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO AL PUBBLICO DEI BAR, RISTORANTI, TRATTORIE E SIMILI
2	ESERCIZI DI VENDITA DI BENI NON ALIMENTARI O NON DEPERIBILI: ABBIGLIAMENTO, ANTIQUARIATO, ARTICOLI DA REGALO, BABY SANITARI, CARTOLERIA, COMMERCIO MATERIALE EDILE, EDICOLA, FARMACIA, GIOIELLERIA, INGROSSO MATERIALI COSTRUZIONI, INDUSTRIA ARTIGIANA, LABORATORIO PASTICCERIA, MERCERIA, NEGOZIO CERAMICHE, NEGOZIO MOBILI, NEGOZIO IN GENERE, PANIFICIO, PRODOTTI AGRICOLI, RICAMBI AUTO, RICOSTRUZIONE PNEUMATICI, RIFORNIMENTO BENZINA, TABACCHI, VIDEOTECA
2A	AREE SCOPERTE CHE COME IN CATEGORIA 1A CHE COSTITUISCONO PERTINENZA O ACCESSORIO DELLA CATEGORIA O ALTRE AREE SCOPERTE A QUALSIASI USO ADIBITE, PARCHEGGI ED AREE DI MANOVRA DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DEI SUPERMERCATI, DEPOSITI SCOPERTI
3	LOCALI ED AREE ADIBITI AD ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI: AGENZIE DI VIAGGIO, CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI SENZA ATTIVITA' DI RISTORANTE O ANALOGA, STUDIO FOTOGRAFICO, STUDIO COMMERCIALISTA, STUDIO MEDICO, STUDIO PROFESSIONALE IN GENERE, STUDIO TECNICO, UFFICIO
3B	LOCALI ED AREE AD USO DI PRODUZIONE ARTIGIANALE: BOTTEGHE ARTIGIANE, BARBIERE, CARROZZERIA, LABORATORIO ARTIGIANO, OFFICINA, OFFICINA FABBRO, OFFICINA MECCANICA, PARRUCCHIERE, RIPARAZIONE FRIGORIFERI, RIPARAZIONE IMPIANTI, RIPARAZIONE RADIO TV, RIPARAZIONE SCARPE, SARTORIA, CLUB SENZA ATTIVITA' DI RISTORANTE O ANALOGA
4	LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI COLLETTIVITA' E CONVIVENZE: ABITAZIONI, PERTINENZE DELLE ABITAZIONI, SOLAI, CANTINE, PENSIONI, CAMERE MOBILIATE, CASE DI RIPOSO
5	SUPERFICI ADIBITE AD ESPOSIZIONI: AREE ESPOSITIVE, AUTOSALONI, AUTORIMESSE, ESPOSIZIONI CARAVAN, CAMPEGGIO SENZA ATTIVITA' DI RISTORANTE O ANALOGA, COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO
6	SCUOLE E LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI CULTURALI, POLITICHE, SINDACALI, RELIGIOSE, DI ASSISTENZA, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, CASERME, CIRCOLI CULTURALI POLITICI E RELIGIOSI SENZA ATTIVITA' DI RISTORANTE O ANALOGA, COLLEGI, CONVENTI, DEPOSITI AUTONOMI DI STOCCAGGIO, ISTITUTI ASSISTENZIALI, LUOGHI DI CULTO E LORO PERTINENZE, MUSEI, PALESTRE, SALE TEATRALI O CINEMATOGRAFICHE, SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, UFFICI PUBBLICI
7	ALBERGHI SENZA RISTORANTE, STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE (BED & BREAKFAST E SIMILI)
7A	AREE SCOPERTE CHE COSTITUISCONO PERTINENZA O ACCESSORIO DEI LOCALI ED AREE ASSOGGETTABILI A TASSA DELLA CATEGORIA 7
8	BOX AUTO, GARAGE
9	CHIOSCO PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E SIMILI
10	ATTIVITA' COMMERCIALI STAGIONALI COPERTE
10A	ATTIVITA' COMMERCIALI STAGIONALI SCOPERTE